



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE



Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Vezza d'Alba (CN)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
R O M A



Via Pec

Oggetto: Comune Vezza d'Alba (CN) - Rendiconto 2019

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 70/2021/PRSP approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 13 aprile 2021.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza




CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 70/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dott.ssa Maria Teresa POLITO | Presidente della Sezione |
| Dott. Luigi GILI | Consigliere |
| Dott.ssa Laura ALESIANI | Referendario relatore |
| Dott. Marco MORMANDO | Referendario |
| Dott. Diego Maria POGGI | Referendario |
| Dott.ssa Stefania CALCARI | Referendario |
| Dott.ssa Rosita LIUZZO | Referendario |

Nella Camera di consiglio del 13 aprile 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento

dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 *ter* del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 *bis* del citato art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il Decreto 30 ottobre 2020, n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Vezza d'Alba (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Vezza d'Alba con nota prot. n. 7007 del 03/02/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 25/02/2021 (acquisita al prot. n. 7926-SCPIE del 25/02/2021);

Vista la richiesta istruttoria integrativa trasmessa al Comune di Vezza d'Alba con nota prot. n. 8132 del 03/03/2021, con la quale il Magistrato istruttore approfondiva alcuni profili istruttori a seguito di risposte fornite dall'Ente in termini non del tutto esaustivi, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 12/03/2021 (acquisita al prot. n. 8630-SCPIE del 12/03/2021);

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale da svolgersi secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 24 del 02/04/2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente

distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 26 *ter* del D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli

effetti di legge”.

Al riguardo, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell’art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell’epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con riguardo al Comune di Vezza d’Alba (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2019 pari a 2286 abitanti -, occorre in primo luogo richiamare brevemente in questa sede, in via preliminare, le precedenti pronunce di questa Sezione che hanno interessato tale Ente e l’attuale situazione finanziaria del medesimo.

Con deliberazione n. 144/2018/PRSE del 11/12/2018, depositata il 20/12/2018, la Sezione accertava una serie di irregolarità relative agli esercizi 2015 e 2016 con riguardo al Comune di Vezza d’Alba (CN), invitando l’Ente ad assumere i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per tali esercizi e i successivi una contabilità attendibile e veritiera, nonché l’Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL e ad una stretta collaborazione con il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, e disponendo una serie di adempimenti in capo all’Ente entro sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione.

Successivamente, con deliberazione n. 67/2019/PRSP del 05/08/2019, la Sezione accertava ulteriori gravi irregolarità contabili, nonché un disavanzo di amministrazione di euro 585.107,28, con conseguente applicazione dell’art. 148 *bis*, comma 3, TUEL, e disponeva l’adozione, da parte dell’Ente, di tutte le misure correttive per il ripristino di una corretta contabilità, nonché ai fini del ripiano del disavanzo; in particolare, in relazione all’accertamento del disavanzo di amministrazione, la Sezione ordinava di predisporre un piano di risanamento e di ripiano del disavanzo medesimo, attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario ex art. 188 TUEL o, in alternativa, mediante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243 *bis* e ss. TUEL, con conseguente produzione a questa Sezione di controllo di dettagliata ed esaustiva relazione descrittiva degli adempimenti richiesti.

In data 7/10/2019 il Comune faceva pervenire la documentazione relativa all'adozione delle misure correttive richieste dalla Sezione, integrata poi dal successivo invio in data 25/10/2019; in particolare, il Comune trasmetteva la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 02/10/2019, avente ad oggetto: "Deliberazione n. 67/2019 PRSP della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte del 18/07/2019. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000", nonché la Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 02/10/2019 avente ad oggetto: "Terza variazione al bilancio di previsione 2019/2020/2021. Approvazione", con cui sono state adottate le misure correttive per applicare parte del disavanzo (euro 20.000,00) già all'esercizio 2019 mediante tagli alle spese correnti di pari importo.

Conseguentemente, con deliberazione n. 154/2019/PRSP del 22/11/2019, la Sezione, esaminata tutta la documentazione prodotta al fine di verificare che le misure correttive poste fossero coerenti e adeguate in relazione alla delicata situazione dell'Ente, ha, innanzitutto, preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e dal Revisore dei conti circa la congruità del piano di risanamento e di ripiano del disavanzo accertato, nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del TUEL, come precisato durante l'adunanza pubblica. In particolare, la Sezione, con la predetta pronuncia n. 154/2019/PRSP, ha deliberato, allo stato degli atti, di prendere atto delle misure complessivamente adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 *bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, e che verranno adottate nell'ambito del ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e ha ritenuto congrue le misure correttive degli errori contabili accertati nella deliberazione n. 67/2019, poste in essere dall'Ente, con le azioni correttive richieste, fermi i rilievi formulati in parte motiva circa il prospetto degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2018 come riapprovato, e, prendendo atto della scelta dell'Ente di ricorrere allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 *bis* e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, ha ritenuto idonee le misure astrattamente considerate ai fini del medesimo, rinviando ogni valutazione sul Piano stesso al momento in cui, sulla base dell'*iter* previsto dall'ordinamento, una volta deliberato dal Consiglio comunale, verrà esaminato e approvato dagli Organi di controllo competenti, invitando tuttavia il Comune, data la gravità della sua situazione finanziaria, ad un continuo monitoraggio degli equilibri di bilancio nelle more dell'approvazione del Piano stesso da parte della Sezione, nonché ad un attento e continuo monitoraggio dei residui attivi e passivi e all'implementazione delle attività necessarie alla riscossione di tutti i residui attivi come rideterminati con la riapprovazione del rendiconto dell'esercizio 2018, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi che si sono ipotizzati nel Piano di riequilibrio.

Successivamente, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2019, avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione", è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), successivamente trasmesso, unitamente ai relativi allegati, a questa Sezione nonché al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale per l'espletamento dell'istruttoria di competenza del medesimo.

In particolare, sul punto, si dà atto che l'Ente, in attuazione della sopra richiamata deliberazione della Sezione n. 67/2019/PRSP, ha provveduto, contestualmente all'approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attraverso la Deliberazione consiliare n. 47/2019 sopra citata, a riapprovare il rendiconto 2018 con proprio atto consiliare n. 45 del 2 ottobre 2019; il risultato di amministrazione, al 31.12.2018, risulta pertanto essere stato così rappresentato:

- Fondo cassa: euro + 48.465,59;
- Residui attivi: euro + 1.407.977,41;
- Residui passivi: euro – 1.291.318,10;
- FPV spesa c/capitale: euro – 196.000,00;
- **Risultato di Amm.ne: euro - 30.875,10**
- FCDE: euro -176.723,67;
- FONDO D.L. 35/2013: euro – 330.317,66;
- (Tot. Accantonamenti: euro – 507.041,33);
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro -974,59;

TOTALE PARTE DISPONIBILE – 538.891,02,

dato di cui questa Sezione ha preso atto con la deliberazione n. 154/2019/PRSP sopra citata.

A seguito dell'approvazione del Piano di riequilibrio da parte dell'Organo consiliare competente con la deliberazione n. 54/2019, sopra citata, il recupero del disavanzo è stato così previsto:

- anno 2019: euro 20.000,00 (basato su tagli di spesa);
- anno 2020: euro 5.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa ma dovendo far fronte ai tagli sui trasferimenti per mancato rispetto dei SALDI DI FINANZA PUBBLICA 2016-2017 e stimati dall'Ente in – 252.000,00);
- anno 2021: 202.000,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);

- anno 2022: 200.500,00 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa);
- anno 2023: 111.391,02 (basato su maggiori entrate e tagli di spesa).

Tutto ciò premesso, si dà atto che ad oggi il Piano di riequilibrio si trova ancora in fase di istruttoria da parte del Ministero dell'Interno; nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione del Piano medesimo da parte della Sezione a seguito del perfezionamento dell'istruttoria da parte del Ministero competente e trasmissione alla Sezione medesima, il Magistrato istruttore ha ritenuto di procedere ad esaminare la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Vezza d'Alba, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinviando ad apposita sede sia ogni valutazione circa il Piano di riequilibrio stesso, nonché, nel caso di approvazione, sia il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi, compresi quelli previsti per l'esercizio 2019, per i quali l'approvando Piano di riequilibrio prevede un recupero del disavanzo pari ad euro 20.000,00.

Ferma, pertanto, la particolare situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, si sono, esaminate le singole criticità emerse sul rendiconto 2019, non senza evidenziare in questa sede che, tuttavia, per il principio di continuità dei bilanci, la gestione dell'esercizio 2019 sconta necessariamente tutte le criticità e difficoltà già emerse nelle deliberazioni della Sezione sopra richiamate rispetto agli esercizi precedenti, dalla cui ricostruzione, come si è ricordato, si è giunti a definire una situazione finanziaria e contabile dell'Ente decisamente compromessa, dalla quale, del resto, è poi scaturita la decisione dello stesso di ricorrere alla procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto al rendiconto 2019, connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, riguardano: l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, la contabilizzazione del Fondo pluriennale di parte corrente, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 con particolare riferimento alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e all'accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale da svolgere secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, svolta in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Dall'analisi del quadro generale riassuntivo al 31/12/2019 (dati BDAP), è emerso che l'Ente ha stanziato correttamente nella parte spesa la quota di disavanzo da recuperare nell'esercizio, pari ad euro 20.000,00, mentre nelle entrate è stata valorizzata la voce "*Utilizzo avanzo di Amministrazione*" per l'importo di euro 8.307,51.

Con la richiesta istruttoria prot. n. 7007 del 03/02/2021 sopra citata veniva, pertanto, richiesto al Comune di Vezza d'Alba di fornire i riferimenti normativi che consentirebbero l'applicazione del suddetto avanzo, la natura e la composizione dello stesso e le partite di spesa finanziate, chiarendo, sulla scorta di quanto riportato nella propria relazione al rendiconto 2019, come sia stato possibile applicare avanzo vincolato per euro 8.307,51 quando alla fine dell'esercizio 2018 i vincoli del risultato di amministrazione ammontavano ad euro 974,59.

Inoltre, al titolo VI dell'entrata veniva accertata la somma di euro 12.000,00 quale "*Accensione di prestiti*" e lo stesso importo veniva conteggiato, nelle entrate in conto capitale, a finanziamento delle spese di investimento così come risulta dal prospetto degli equilibri di bilancio; anche in questo caso, si è, quindi, richiesto all'Ente di fornire ogni più ampia delucidazione sulla natura della suddetta partita contabile, la destinazione della stessa evidenziando la correlata spesa.

Con il riscontro alla richiesta istruttoria in parola, pervenuto con la nota sopra citata del 25/02/2021, il Comune, sul punto, relativamente alla voce "*Utilizzo avanzo di Amministrazione*", rilevava che l'importo di euro 8.307,51 corrisponderebbe alla quota capitale del Fondo anticipazione di liquidità applicata al bilancio 2019 per il rimborso della quota di esercizio nel totale dell'importo delle Spese Titolo 4.00 pari a euro 95.488,70, precisando, in realtà, che l'importo corretto avrebbe dovuto essere di euro 8.218,51 (dato dalla somma di euro 4.122,07 e euro 4.096,44; erroneamente, invece, il Comune avrebbe sommato euro 4.211,07, anziché euro 4.122,07); si tratterebbe, pertanto, secondo la spiegazione data dal Comune, di quota accantonata applicata alla parte corrente e non di avanzo vincolato applicato per spese di investimento, mentre la quota vincolata di euro 974,59 del risultato di amministrazione 2018 corrisponde alla quota annuale di indennità di fine mandato del Sindaco, che avrebbe dovuto essere conteggiata nelle parti accantonate.

In argomento, non risultando del tutto chiaro il riscontro così offerto dal Comune, con la richiesta istruttoria integrativa trasmessa al Comune di Vezza d'Alba con nota prot. n. 8132 del 03/03/2021, veniva ulteriormente sollecitato l'Ente a precisare le ragioni giuridiche di tale applicazione.

Con nota pervenuta in data 12/03/2021 sopra citata, il Comune ribadiva nuovamente che *"nelle ENTRATE la voce Utilizzo avanzo di amministrazione per l'importo di € 8.307,51 corrisponde alla quota capitale del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) applicata dall'Ente al bilancio 2019 per il rimborso della quota di esercizio compresa nel totale dell'importo delle Spese Titolo 4.00 pari a € 95.488,70. Si precisa che l'importo corretto avrebbe dovuto essere di € 8.218,51"*; tuttavia, sul punto, veniva precisato come *"l'Organo di revisione in carica ha rilevato e fatto notare all'Amministrazione che le disposizioni contenute nell'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 - per effetto delle quali la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione - sono applicabili dall'esercizio 2020. Le nuove norme hanno reso infatti superate e non più applicabili le precedenti modalità di contabilizzazione, quali erano state previste dalle deliberazioni della sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 33/2015 e n. 28/2017, che imponevano agli enti di finanziare con risorse proprie (correnti) tutta la rata annua di restituzione, sia per la quota capitale che per gli interessi, e in tal senso doveva intendersi anche il richiamo a queste deliberazioni contenuto nel paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2. Fermo restando che la quota degli interessi continua a dover essere finanziata dalle risorse correnti dell'ente, la novità è rappresentata dal fatto che a decorrere dal bilancio 2020 la quota annua dell'anticipazione trova in entrata la sua contropartita contabile nell'avanzo accantonato"*.

Ne consegue, pertanto, che, come del resto fatto rilevare dallo stesso Revisore dei conti, l'applicazione dell'importo di euro 8.307,51 non trova alcun fondamento giuridico in considerazione della circostanza che l'art. 39-ter, comma 3, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito con L. 28/02/2020, n. 8, così dispone: *"Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:*

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del

rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio", con conseguente applicazione delle nuove modalità di contabilizzazione solo a partire dall'esercizio 2020, e fermo l'esito del giudizio di costituzionalità a cui tale disposizione è stata sottoposta, ad oggi ancora in corso.

Peraltro, si rileva che tale applicazione ha avuto impatto significativo anche sulla situazione degli equilibri di bilancio come si approfondirà nel prosieguo della trattazione, a cui si rinvia (in argomento, v., *infra*, punto n. 2).

Quanto, poi, alla somma di euro 12.000,00 accertata al titolo VI dell'entrata quale *"Accensione di prestiti"*, il Comune, in prima battuta, affermava che la stessa corrisponderebbe all'erogazione di saldi mutui presso la Cassa depositi e prestiti, come da richieste di somministrazione da parte dell'Ente; tuttavia, con la richiesta istruttoria integrativa si rappresentava che nel bilancio dell'Ente (dati BDAP), al 1° gennaio 2019, sul Titolo VI dell'entrata – Tipologia 300 *"Accensione di mutui e prestiti"* risultavano residui attivi pari ad euro 187.046,12 e di questi, riscossi nel corso dell'esercizio, euro 142.576,96, e si richiedeva, pertanto, di chiarire se in bilancio non fossero presenti residui attivi relativi ai singoli mutui in parola come dettagliati nella risposta, fra cui quello afferente alla somma in esame.

Con la nota del 12/03/2021, l'Ente precisava che nel bilancio 2019 non erano presenti residui attivi relativi ai singoli mutui dettagliati nell'allegato inviato nella precedente comunicazione del 25/02/2021; l'importo in questione, pertanto, è stato inserito a competenza in quanto relativo a residui cancellati a suo tempo a chiusura dell'opera pubblica.

Sul punto, si rileva come tale comportamento dell'Amministrazione non risulti del tutto conforme ai principi dell'armonizzazione contabile, in quanto l'Ente non avrebbe dovuto cancellare il residuo attivo a chiusura dell'opera pubblica quando ancora doveva ricevere da Cassa depositi e prestiti la somministrazione dell'ultima *tranche* del relativo mutuo, dovendo, semmai, procedere ad una devoluzione rispetto a tale importo; ciò denota che, nonostante il Comune, in attuazione delle deliberazioni della Sezione sopra ricordate, abbia proceduto a rivedere l'intera contabilità dell'Ente, permane ancora un certo disordine contabile, che deve assolutamente essere superato anche in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui si trova il medesimo.

2. Gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Dall'analisi dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, desumibili nella BDAP è emerso come l'Ente registri un valore negativo di parte corrente di euro 118.374,01; si è richiesto, pertanto, di chiarire la natura delle partite contabili valorizzate nel prospetto per euro 1.589,14 (*Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N*) ed euro 85.819,53 (*Variazione accantonamenti di parte corrente*

effettuati in sede di rendicontazione) che determinano un equilibrio complessivo di parte corrente pari ad euro – 34.143,62.

Inoltre, è emerso, altresì, che l'equilibrio complessivo di parte capitale registra un dato finale negativo pari ad euro 14.476,70, pur tenendo conto dell'applicazione di avanzo di amministrazione per spese di investimento per euro 8.307,51 (sulla quale v., *supra*, quanto già esposto in precedenza al punto n. 1 della presente deliberazione) e dell'entrata da accensione prestiti per euro 12.000,00.

Il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è, pertanto, negativo per euro 132.850,71, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per il maggiore importo di euro 134.439,85 e l'equilibrio complessivo (dato W3 del prospetto) per l'importo di euro -48.620,32.

Si riporta qui di seguito, per maggiore chiarezza, il prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto dell'esercizio 2019, come attualmente presente in BDAP:

| Equilibrio economico-finanziario | Competenza 2019 (accertamenti e impegni imputati all'esercizio) |
|---|--|
| Equilibrio di parte corrente | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | 20.000,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 1.450.527,30 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | 1.431.746,06 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | 21.666,55 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 95.488,70 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 |
| G) Somma finale | -118.374,01 |
| Altre poste differenziali | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | -118.374,01 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 1.589,14 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 0,00 |
| O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | -119.963,15 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -85.819,53 |
| O3) Equilibrio complessivo di parte corrente | -34.143,62 |
| Equilibrio di parte capitale | |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 8.307,51 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 196.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 290.990,20 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 481.440,96 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | 50.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | 21.666,55 |
| Z1) Risultato di competenza in c/capitale | -14.476,70 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 0,00 |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 |
| Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | -14.476,70 |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 0,00 |
| Z3) Equilibrio complessivo in capitale | -14.476,70 |
| Equilibrio finale | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 |
| W1) Risultato di competenza | -132.850,71 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 1.589,14 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 0,00 |
| W2) Equilibrio di bilancio | -134.439,85 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | -85.819,53 |
| W3) Equilibrio complessivo | -48.620,32 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | |

| | |
|---|-------------|
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | -118.374,01 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | 0,00 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 1.589,14 |
| Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -85.819,53 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | -34.143,62 |

In argomento, partendo da un dato oggettivo quale quello legato all'impegno dell'Ente a recuperare il disavanzo, nel corso dell'esercizio 2019, attraverso riduzioni di spesa, è di tutta evidenza che il risultato di competenza avrebbe dovuto registrare un valore positivo; si è, pertanto, richiesto di giustificare i motivi che, al contrario, hanno fatto registrare un dato di competenza fortemente negativo.

Sul punto, il Comune ha riscontrato come segue:

“Si allega il prospetto degli equilibri con le seguenti modifiche (v. all. 2):

€ 8.307,51 utilizzo avanzo (accantonato) per spese correnti, anziché per spese di investimento;

€ 77.300,00 di contributi per permesso di costruire contabilizzati al Titolo IV dell'Entrata e destinati a spese correnti, così come consentito dalla normativa vigente.

L'importo di € 1.589,14 riportato in Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N è relativo a Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per € 679,14 e a Indennità di fine mandato del Sindaco per € 910,00.

Per quanto riguarda la natura dell'importo di € 85.819,53 (Variatione accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendicontazione) si rinvia al seguente calcolo:

€ 507.041,33 Risorse accantonate all'1/1/2019 di cui € 330.317,66 Fondo anticipazioni liquidità e € 176.723,67 Fondo crediti di dubbia esigibilità (come da rendiconto 2018);

- € 8.307,51 Risorse accantonate applicate al bilancio 2019 (quota FAL);

+ € 1.589,14 Risorse accantonate e stanziare nel bilancio 2019 di cui Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per € 679,14 e a Indennità di fine mandato del Sindaco per € 910,00;

- € 85.819,53 Variatione accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendicontazione dato dalla somma algebrica di € - 25.527,92 (quote FAL già pagate) € - 71.133,33 (differenza tra FCDE all'1/1/2019 di € 176.723,67 e FCDE al 31/12/2019 pari a € 105.590,34) € +10.841,72 Fondo produttività;

= € 414.505,43 che corrisponde al totale degli accantonamenti al 31/12/2019 così suddivisi: € 105.590,34 FCDE

€ 296.482,23 FAL (FAL all'1/1/2019 € 330.317,66 dedotte la quota pagata nell'anno di € 8.307,51 + le quote pagate precedentemente pari a € 25.527,92)

€ 12.430,86 Altri accantonamenti (€ 11.520,86 Fondo produttività e € 910,00 Indennità di fine mandato del Sindaco).

Chiaramente pur con le suddette modifiche il risultato complessivo del disavanzo di competenza (€ 132.850,71) W1 non cambia come anche il W2 e W3. Muta solo il fatto che il disavanzo di parte corrente da € 118.374,01 diventa di € 32.766,50, mentre quello di parte capitale da 14.476,70 ammonta a € 100.084,21.

Al riguardo si segnala che il bilancio 2020, da confermare in sede di rendiconto dopo aver effettuato il riaccertamento ordinario dei residui, non riporta alcun disavanzo di competenza pur considerando che il disavanzo di amministrazione applicato è pari a € 75.680,69 (recupero previsto dal piano di rientro per l'anno 2020 € 5.000,00)".

In primo luogo, la Sezione prende atto della comunicazione del Comune e delle modifiche effettuate al prospetto degli equilibri per quanto concerne gli equilibri di parte corrente e quelli di parte capitale; da quanto comunicato si evince, altresì, che permangono comunque gli squilibri complessivi di cui al dato W1, W2 e W3 del prospetto.

Inoltre, dall'esame della documentazione emerge la differenza fra il prospetto inserito attualmente in BDAP (e sopra riportato) e i dati comunicati dal Comune nell'ambito dell'istruttoria sul rendiconto 2019; né, peraltro, sul punto, il Comune ha trasmesso con il riscontro inviato alla Sezione la deliberazione dell'Organo comunale competente con cui si sarebbe proceduto ad approvare tali modifiche e, tantomeno, come si è verificato, l'Ente ha inserito il nuovo prospetto in BDAP.

Si invita, pertanto, il Comune a trasmettere alla Sezione quanto prima la deliberazione dell'Organo comunale competente con la quale si sarebbero approvate le modifiche al prospetto degli equilibri a rendiconto dell'esercizio 2019, come comunicate, nonché a procedere con l'inserimento del prospetto dei nuovi equilibri in BDAP.

In argomento, si deve poi evidenziare, come già ricordato in premessa della presente deliberazione, che, per il principio di continuità dei bilanci, la gestione dell'esercizio 2019 non può che scontare necessariamente tutte le criticità e difficoltà già emerse nelle deliberazioni della Sezione sopra richiamate rispetto agli esercizi precedenti, dalla cui ricostruzione, come si è ricordato, si è giunti a definire una situazione finanziaria e contabile dell'Ente decisamente compromessa, dalla quale, del resto, è poi scaturita la decisione dello stesso di ricorrere alla procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; peraltro, si ricorda che la decisione dell'Ente di ricorrere a tale procedura risale solo al mese di ottobre 2019 mentre l'approvazione del piano di riequilibrio al mese di dicembre dello stesso anno, quindi in fase assolutamente avanzata della gestione; una gestione, quella dell'esercizio 2019, come precisato, di fatto già compromessa dalle molteplici criticità e irregolarità accertate dalla Sezione.

Ciò premesso, la Sezione non può che prendere atto delle criticità emerse in relazione agli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale a rendiconto dell'esercizio 2019, come evidenziate in fase istruttoria dal Magistrato istruttore e di fatto confermate dall'Ente, pur a fronte delle modifiche comunicate dallo stesso in sede istruttoria; fermo restando, peraltro, che l'applicazione della somma di euro 8.307,51 nella parte entrate, come già ampiamente motivato nel punto n. 1) della presente deliberazione, non appare giustificabile in quanto non trova alcun fondamento giuridico.

In tema di equilibri di bilancio, si richiama, in primo luogo, l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale *"il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo"*, nonché l'art. 193 del medesimo Decreto secondo il quale ogni Ente è tenuto ad effettuare periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio. In particolare, il comma 2 dell'art. 193 prevede che *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui"*.

Alla luce delle disposizioni sopra ricordate, il pareggio di bilancio non deve essere garantito soltanto in sede di previsione ma anche salvaguardato nel corso dell'intera gestione, con l'evidente finalità di impedire l'impegno di spese sprovviste di adeguata copertura finanziaria.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama in questa sede quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo n. 23/SEZAUT/2013/INPR, recante *"Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013"*, ove, al punto C), si afferma che *"... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi"*. L'analisi gestionale permetterà,

anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in parola non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto dell'esercizio 2019, un *deficit* di parte corrente pari a euro 32.766,50 (alla luce delle modifiche apportate dall'Ente al prospetto degli equilibri e comunicate in fase istruttoria, e, peraltro, considerando l'applicazione di avanzo di amministrazione per l'importo di euro 8.307,51 - applicazione che, come si è verificato al punto n. 1 della presente deliberazione, in realtà, non trova alcun fondamento giuridico -), nonché un *deficit* di parte capitale di euro 100.084,21, (v., sul punto, in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. SRCVEN/229/2019/PRSE del 30/07/2019).

Peraltro, l'ordinamento degli enti locali individua precisi adempimenti in relazione al mantenimento degli equilibri finanziari, e, in particolare, l'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 267/2002, come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, prevede che *"il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"*; del resto, anche il principio contabile generale n. 15 (Principio dell'equilibrio di bilancio), di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede che *"l'equilibrio di bilancio (...) comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*.

In argomento, pertanto, si richiama l'attenzione degli Organi tecnici (Responsabile finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli Organi politici rispetto alla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della deliberazione che concerne tali verifiche.

In argomento, infine, con riguardo all'esercizio 2019, e ferme le più recenti modifiche normative apportate con la Legge n. 145/2018, si ritiene in questa sede di richiamare la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, con la quale le medesime hanno affermato che

gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato; sul punto, per completezza espositiva si ricorda, altresì, quanto affermato dal MEF con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 - avente ad oggetto *"Circolare contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)"* -, in base alla quale l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come, di recente, confermato anche dalla Circolare del MEF n. 8 del 15 marzo 2021, per la quale *"il saldo non negativo previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito, deve essere conseguito - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce "criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali" - dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito"*.

Anche alla luce di quanto sopra ricordato, e tenendo presente anche la particolare situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, si invita, pertanto, il Comune a porre particolare attenzione alla situazione degli equilibri finanziari procedendo con tutti gli strumenti che la vigente legislazione mette a disposizione degli enti locali per il continuo monitoraggio degli stessi al fine del perseguimento delle eventuali azioni correttive che ne dovessero risultare necessarie connesse al ripristino degli equilibri finanziari compromessi.

3. La contabilizzazione del Fondo pluriennale di parte corrente

Alla fine dell'esercizio 2019 l'Ente contabilizzava un Fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari a zero; si è, pertanto, richiesto all'Ente di relazionare in merito all'impostazione contabile adottata nell'esercizio relativamente alla gestione del trattamento accessorio del personale, ivi compreso quello delle posizioni organizzative e del Segretario comunale.

Sul punto, il Comune, in prima battuta, ha riscontrato come segue:

"Alla fine dell'esercizio 2019 il FPV è pari a zero per effetto del blocco della gestione del trattamento accessorio del personale. Nel risultato di amministrazione 2019 risulta accantonato a tale scopo € 11.520,86".

Risultando poco chiara la risposta fornita dall'Ente, con la richiesta istruttoria integrativa il Magistrato istruttore ha sollecitato l'Ente a precisare l'espressione *"blocco della gestione del trattamento accessorio del personale"*, con invito a fornire i relativi riferimenti normativi.

In argomento, l'Ente, con il riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, ha comunicato che *"sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 con determinazione del Responsabile del servizio personale è stato costituito il fondo produttività per il personale dipendente, ma (...) non è ancora stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato ai sensi del CCNL del 21/05/2018. Si allegano determinazioni del Responsabile del servizio n. 27/2018 (All. 1) e n. 22/2019 (All. 2)".*

A seguito delle dichiarazioni dell'Ente, nonché dall'esame della documentazione trasmessa, si è quindi potuto appurare che l'Ente, in relazione alla mancata contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato per quanto concerne le voci in parola, si è avvalso del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 5.2 del medesimo, per il quale, nel caso delle spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio".*

In argomento, tuttavia, la Sezione invita l'Ente, per il futuro, a procedere secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale.

4. Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 con particolare riferimento alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e all'accantonamento del Fondo anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013

Dall'esame della documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2019, è emerso che alla fine dell'esercizio, il risultato di amministrazione disponibile è risultato negativo per euro 489.670,02, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (euro 538.891,02); in particolare sul punto si è rappresentato quanto segue:

- il risultato di amministrazione (lett. A), ante accantonamenti e vincoli, risulta in deciso peggioramento rispetto allo stesso dato alla fine del 2018 (euro -75.165,59 a fronte di euro -30.875,10), risentendo di una gestione di competenza negativa e di un aumento consistente dei residui passivi a fine esercizio, non bilanciati da una cassa finale in aumento e dalla riduzione del FPV di spesa alla fine dell'esercizio. Il dato finale, risultato di amministrazione disponibile (lett. E), risulta in miglioramento rispetto al dato al 31.12.2018, sostanzialmente a seguito della riduzione consistente del FCDE e della contabilizzazione attualizzata dell'accantonamento del D.L. n. 35/2013;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella parte accantonata ammonta ad euro 105.590,34, decisamente più basso rispetto al fondo stanziato nel risultato di amministrazione del precedente esercizio (euro 176.723,67); in argomento, si è quindi invitato l'Ente a fornire il dettaglio di tutte le partite correnti dei titoli I e III indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.), i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione delle suddette partite nel conteggio del FCDE, il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle entrate considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni voce di entrata, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi ed infine il computo finale (sommatoria), dando evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2019;
- nella parte accantonata risultano stanziate le quote capitali ancora da restituire alla CASSA DD.PP. relative alle "Anticipazioni di liquidità - ex D.L. n. 35/2013" per un importo di euro 296.482,23; tuttavia, il dato non è sembrato corretto rispetto a quanto desunto dai piani di ammortamento, e si è, pertanto, richiesto all'Ente di fornire il dettaglio delle quote capitale ancora da rimborsare alla fine dell'esercizio 2019 che sono state conteggiate nell'accantonamento in parola, rappresentando le iscrizioni in bilancio delle quote di restituzione (capitale ed interessi) per l'esercizio 2019 e fornendo gli estratti dei capitoli P.E.G. interessati dai quali si possa desumere l'avvenuta imputazione contabile nonché i relativi mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- sempre nella parte accantonata risulta essere stanziato l'importo di euro 12.430,86; sul punto si è richiesto all'Ente di dare evidenza e adeguata motivazione di detto accantonamento fornendo esaustive giustificazioni.

Si riporta qui di seguito, per maggiore chiarezza, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in relazione all'esercizio 2019:

| Anno 2019 | Gestione – Residui | Gestione – Competenza | Gestione – Totale |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | 48.465,59 |
| Riscossioni | 472.381,94 | 1.650.691,81 | 2.123.073,75 |
| Pagamenti | 688.001,72 | 1.219.651,69 | 1.907.653,41 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | | | 263.885,93 |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre | | | 263.885,93 |
| Residui attivi | 940.649,46 | 347.136,49 | 1.287.785,95 |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | | | 0,00 |
| Residui passivi | 531.503,64 | 1.045.334,83 | 1.576.838,47 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 50.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | | | 0,00 |
| Risultato di amministrazione al 31 dicembre | | | -75.166,59 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | | | 105.590,34 |
| Fondo anticipazioni liquidità | | | 296.482,23 |
| Fondo perdite società partecipate | | | 0,00 |
| Fondo contenzioso | | | 0,00 |
| Altri accantonamenti | | | 12.430,86 |
| Totale parte accantonata | | | 414.503,43 |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | 0,00 |
| Altri vincoli | | | 0,00 |
| Totale parte vincolata | | | 0,00 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti | | | 0,00 |
| Totale parte disponibile | | | -489.670,02 |

Sulle varie questioni poste in fase istruttoria in relazione al punto in esame, e in particolare per quanto concerne la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Comune, in prima battuta, non ha fornito una risposta esaustiva, per cui con l'integrazione della richiesta istruttoria si è nuovamente sollecitato l'Ente a fornire precise indicazioni sul punto.

Con il riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, il Comune ha allegato il prospetto predisposto dagli uffici concernente il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE al

31/12/2019 per l'importo di euro 105.590,34 (superiore all'importo minimo individuato in sede di rendiconto nell'Allegato c), lett. d), quantificato in euro 88.795,95).

Rispetto all'esatta quantificazione del FCDE, peraltro, lo stesso Comune dichiara quanto segue:

"L'Organo di revisione attuale ritiene che, più opportunamente dovevano essere conteggiati nel calcolo anche i residui relativi alle Violazioni IMU (tot. € 64.274,00 di cui residui anno 2019 € 28.000,00 e residui anni precedenti € 36.274,00) e agli Accertamenti TARI (tot. € 84.780,00 di cui residui 2019 € 58.780,00 e residui anni precedenti € 26.000,00) ed invita pertanto l'Ente a prestare una maggiore attenzione nella quantificazione del fondo in vista del prossimo rendiconto 2020.

Si informa comunque che per quanto riguarda i residui da Violazioni IMU sono stati incassati nel 2020 € 28.923,00 e alla data dell'8/03/2021 € 12.990,05 e per quanto concerne i residui da Accertamenti TARI sono stati incassati nel 2020 € 12.910,00 e alla data dell'8/03/2021 € 10.288,40".

Come dichiarato dallo stesso Ente, risulta pertanto che alcune voci, che avrebbero dovuto essere conteggiate nel calcolo per la quantificazione del FCDE non risultano, invece, considerate (recupero evasione tributaria e accertamenti TARI); voci, per le quali, peraltro, si registra una non adeguata riscossione con presenza di residui piuttosto consistenti, con la conseguenza che il FCDE quantificato a rendiconto 2019 dall'Ente per l'importo complessivo di euro 105.590,34 risulterebbe sottostimato, pur se superiore all'importo minimo individuato nell'Allegato c), lett. d), per l'importo di euro 88.795,95.

In particolare, sulla scorta di quanto rappresentato dall'Organo di Revisione, ai fini dell'esatta quantificazione del FCDE, le partite contabili riferite alle violazioni IMU ed agli accertamenti TARI avrebbero dovuto prevedere un accantonamento a tale Fondo, in sede di rendiconto 2019, che avesse tenuto in considerazione, secondo l'applicazione dei principi contabili, la mancata riscossione di tali voci, la quale, pur con attualizzazione agli Incassi registrati nella prima parte dell'esercizio 2021, risulta per euro 83.942,55, come descritto nella tabella sotto riportata:

| | Residui al 31/12/2019 | Riscosso 2020 | Riscosso 2021 | Somme da riscuotere |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| IMU violazioni | 64.274,00 | 28.923,00 | 12.990,05 | 22.360,95 |
| TARI accertamenti | 84780,00 | 12.910,00 | 10.288,40 | 61.581,60 |
| | | | <u>Tot. non riscosso</u> | 83.942,55 |

In argomento, la Sezione ricorda, in primo luogo, la necessità di un adeguata quantificazione del FCDE, il cui ammontare deve essere determinato in considerazione

della percentuale dei mancati realizzi di cassa sugli accertamenti; come è noto, tale fondo non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La costituzione di un adeguato FCDE consentirebbe la sterilizzazione dei residui attivi impedendo all'Ente di effettuare spese sulla base di entrate non totalmente realizzabili nell'esercizio.

Sul punto occorre richiamare la *ratio* dello stesso istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è proprio quella di impedire che a entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente.

In tal senso la giurisprudenza contabile consolidata, per la quale il Fondo crediti di dubbia esigibilità *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (...)".* Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale, mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione, il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (v. in tal senso, *ex multis*, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 299 del 25.10.2018, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 279/2016 ivi richiamata).

Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Detta operazione, tuttavia, con riguardo al Comune di Vezza d'Alba, non pare essere stata effettuata in maniera corretta per l'esercizio finanziario oggetto di esame, con particolare riferimento all'entrate tributarie non accertate per cassa.

Sul punto, pertanto, si invita l'Ente, per il futuro, alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso; in particolare, si raccomanda di valutare attentamente le varie voci che contribuiscono a formare la base di calcolo per l'esatta quantificazione del FCDE, secondo i principi contabili sopra ricordati, in modo da procedere alla determinazione di un adeguato FCDE già in fase di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, come del resto raccomandato anche dal Revisore dei conti del Comune.

Inoltre, la Sezione invita l'Ente ad attivare una serie di azioni volte ad un attento monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate proprie, ponendo in essere, altresì,

tutte le azioni necessarie ad una tempestiva riscossione delle stesse; e ciò al fine di risolvere una criticità che negli anni ha caratterizzato l'Ente, e che, ad oggi, potrebbe creare ulteriori e significative criticità in funzione della circostanza che una parte consistente del finanziamento del recupero del disavanzo oggetto del Piano di riequilibrio deriva proprio dall'aumento delle aliquote relative all'entrate proprie del Comune.

Quanto, poi, all'accantonamento al risultato di amministrazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013, il Comune, in prima battuta, rispondeva alla richiesta istruttoria come segue:

"Nella parte accantonata del risultato di amministrazione 2019 risultano stanziati le quote capitali ancora da restituire relative all'Anticipazioni di liquidità - ex D.L. n. 35/2013 per un importo di € 296.482,23 e come sopra evidenziato tale importo è al netto delle quote già conteggiate e pagate. Nel risultato di amministrazione 2018 era stato inserito l'importo integrale dell'anticipazione richiesta (€ 330.317,66) al lordo dei pagamenti.

Si allegano i mandati di pagamento delle quote di restituzione (capitale ed interessi) per l'esercizio 2019".

Tuttavia, tale riscontro non è parso soddisfacente, in quanto dai piani di ammortamento forniti dall'Ente risulterebbe, al 31.12.2019, una quota capitale da restituire pari ad euro 288.263,72.

La differenza fra l'importo accantonato dal Comune e quello risultante dai piani di ammortamento (euro 296.482,23 - euro 288.263,72) ammonta ad euro 8.218,55, pari alla quota capitale da stanziare e pagare nell'esercizio 2019; nella richiesta istruttoria integrativa inviata al Comune si è, pertanto, richiesto di fornire esaustive delucidazioni in merito all'impostazione contabile adottata.

L'Ente, nel riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, ha così risposto:

"L'Ente nel risultato di amministrazione 2019 ha accantonato € 296.482,23, anziché € 288.263,72. L'importo di € 296.482,23 secondo il piano di ammortamento corrisponde alle quote di capitali ancora da restituire al 31.12.2018"; con la conseguenza, pertanto, che tale voce, quale accantonamento al risultato di amministrazione, non risulta contabilizzata correttamente.

Sul punto, si raccomanda all'Ente, per il futuro, data anche la delicata situazione finanziaria in cui lo stesso si trova, di procedere con maggiore attenzione alla quantificazione e contabilizzazione dei fondi accantonati al risultato di amministrazione, i quali, ovviamente, possono incidere negativamente sul c.d. risultato di amministrazione "sostanziale", cioè il c.d. risultato disponibile.

Quanto ancora in relazione al pagamento della quota capitale dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, l'Ente, nell'ambito del riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, ha trasmesso le copie dei mandati di pagamento dai quali si evince l'integrale

restituzione della quota capitale e della quota interessi (rispettivamente euro 8.218,51 ed euro 9.996,84); tuttavia, si dà atto che il pagamento della quota capitale non è avvenuto in unica soluzione ma attraverso l'emissione di due mandati di pagamento (il primo, n. 802/2019, di euro 8.188,51 e il secondo, n. 805/2019, di euro 30,00).

Anche in questo caso, la Sezione invita l'Ente a prestare particolare attenzione alla necessità di tenere una corretta contabilità in modo da evitare ogni disordine contabile, che, nel tempo, potrebbe mettere a serio rischio il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di riequilibrio approvato dal Comune.

Con riguardo, infine, all'importo di euro 12.430,86 stanziato nella parte accantonata del risultato di amministrazione alla voce "Altri accantonamenti", l'Ente precisa che lo stesso si riferisce in parte all'accantonamento per il Fondo produttività (euro 11.520,86) e in parte all'accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco (euro 910,00); con riguardo al primo si rinvia a quanto già esposto nel punto n. 3 della presente deliberazione.

5. L'utilizzo degli oneri di urbanizzazione

Dall'esame del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2019, è emerso che alla domanda preliminare n. 5 (*"Nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento?"*) l'Ente abbia risposto negativamente; pertanto, nell'ambito della richiesta istruttoria, si è invitato il medesimo a dettagliare gli importi e gli utilizzi delle somme iscritte ai Titoli IV, V e VI che non sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

Sul punto, il Comune, in prima battuta, ha dichiarato che sono *"stati utilizzati euro 77.300,00 di contributi permesso di costruire per la parte corrente così come consentito dalla normativa vigente"*.

Nell'integrazione della richiesta istruttoria, il Magistrato istruttore ha nuovamente sollecitato l'Ente a dare indicazioni maggiormente esaustive sul punto; in particolare, a fronte dell'utilizzo di euro 77.300,00 quali oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti, si è richiesto, altresì, di dettagliare i capitoli di spesa finanziati ed i relativi oggetti, nonché gli impegni assunti, i relativi pagamenti, gli eventuali residui passivi e FPV.

Nel riscontro alla richiesta istruttoria integrativa, il Comune ha dichiarato quanto segue:

"Gli oneri hanno finanziato i seguenti capitoli:

Cap. 279/99 int. 01.06.1 "Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile" € 2.318,00;

Cap. 279/1 int. 01.06.1 "Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile prestazione di servizi" € 15.200,00;

Cap. 279/5 int. 01.06.1 "Spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile GAS" € 42.343,06; Cap. 690 int. 10.05.1 "Manutenzione ordinaria delle strade comunali" € 7.475,55;

Cap. 745 int. 10.05.1 "Spese di gestione e di manutenzione degli impianti" € 10.000,00;

Totale impegni effettivi anno 2019 € 77.336,51, relativi pagamenti anno 2019 € 35.457,24, residui passivi € 41.879,37, quest'ultimi pagati nel corso dell'anno 2020. Nessuna somma nel FPV".

In argomento, con riguardo alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, specificatamente, alla destinazione delle entrate di pertinenza degli enti locali con particolare riferimento all'utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, la Sezione ricorda come i principi generali dell'Ordinamento affermano inequivocabilmente il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, che trova giustificazione anche nell'esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267. L'utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge; a decorrere dal 1° gennaio 2018, e senza vincoli temporali, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dall'art. 1, comma 460, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), così come modificato dall'art. 1 bis, comma 1, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, successivamente, dall'art. 13, comma 5-*quinquies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (cfr., in argomento, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 70/2019/PAR del 23/09/2019), e, in particolare:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per

opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

Pertanto, sul punto, la Sezione raccomanda l'Ente di attenersi scrupolosamente alle tipologie di utilizzo espressamente indicate dalla disposizione richiamata e sopra elencate con riguardo ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, pena lo sviamento di tali risorse dalla destinazione impressa dallo stesso legislatore.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2019

ACCERTA

1. l'errata applicazione dell'importo di euro 8.307,51 quale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto tale utilizzo risulta privo di alcun fondamento giuridico;
2. una situazione di generale squilibrio finanziario come emersa dal prospetto degli equilibri di bilancio, da cui, in particolare, risulta che il risultato di competenza (dato W1 del prospetto) è negativo per euro -132.850,71, così come l'equilibrio di bilancio (dato W2 del prospetto) per euro -134.439,85 e l'equilibrio complessivo (dato W3 del prospetto) per euro -48.620,32;
3. una non adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che appare sottostimato, come dettagliato in parte motiva;
4. una non adeguata capacità di riscossione, come dettagliato in parte motiva;

5. una non corretta contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013, come dettagliato in parte motiva.

DISPONE

1. che il Comune provveda all'esatta quantificazione del FCDE, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità di tale accantonamento in fase di approvazione del rendiconto 2020;
2. che il Comune provveda all'esatta contabilizzazione del Fondo anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2020, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità di tale accantonamento in fase di approvazione del rendiconto 2020;
3. che il Comune provveda a trasmettere alla Sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, la deliberazione dell'Organo comunale competente con la quale si sarebbero approvate le modifiche al prospetto degli equilibri a rendiconto dell'esercizio 2019, come comunicate in fase istruttoria, nonché a procedere con l'inserimento del prospetto dei nuovi equilibri in BDAP;
4. che, ai fini della verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, il Comune provveda a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

INVITA

1. il Comune nei suoi Organi politici e tecnici (Responsabile finanziario, Organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) a prestare particolare attenzione sulla necessità di una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, anche tenendo conto dei fondi accantonati nel bilancio previsionale, gestionale e consuntivo in ossequio ai nuovi parametri sugli equilibri contabili, e adoperandosi al fine di evitare che la stessa non sia una burocratica approvazione della deliberazione che concerne tali verifiche, ponendo in essere un continuo monitoraggio degli stessi per il perseguimento delle eventuali azioni correttive che dovessero risultare necessarie per il ripristino degli equilibri finanziari compromessi attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti che la vigente legislazione mette a disposizione degli enti locali;
2. il Comune, per il futuro, a procedere secondo il normale *iter* legislativamente previsto, e sulla base delle scansioni temporali individuate, al fine di riconoscere il compenso accessorio al personale;

3. il Comune alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente il FCDE così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso, attraverso il rispetto dei principi contabili in merito a tale accantonamento;
4. il Comune ad attivare una serie di azioni volte ad un attento monitoraggio della capacità di riscossione delle entrate proprie, ponendo in essere, altresì, tutte le azioni necessarie ad una tempestiva riscossione delle stesse; e ciò al fine di risolvere una criticità che negli anni ha caratterizzato l'Ente, e che, ad oggi, potrebbe creare ulteriori e significative criticità in funzione della circostanza che una parte consistente del finanziamento del recupero del disavanzo oggetto del Piano di riequilibrio deriva proprio dall'aumento delle aliquote relative all'entrate proprie del Comune;
5. il Comune ad attenersi scrupolosamente alle tipologie di utilizzo espressamente indicate dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), così come successivamente modificato, con riguardo ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione;
6. il Comune all'applicazione puntuale dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune al riscontro dell'esatta applicazione;
7. il Comune ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di ricostruire per il futuro una contabilità ordinata, attendibile e veritiera, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge;
8. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.


DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di **Veza d'Alba**;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;


= la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno del 13 aprile 2021.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **14 aprile 2021**

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza

